



AGRICOLTORI ITALIANI Ufficio fiscale

Prot. 1006/22

Data 28 marzo 2022

Comunicazioni in merito alle novità introdotte dal c.d. decreto "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina"

Ai

*Responsabili Regionali e Provinciali Cia
Settore fiscale – Contabile – Consulenziale*

e p.c.

*Direttori Regionali e Provinciali
Direttore Generale
Cia – Agricoltori Italiani*

Carissimi,

recentemente sulla G.U. del 21 marzo 2022, n. 67 è stato pubblicato il decreto n. 21/2022 contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina, in vigore dal 22 marzo 2022.

Il provvedimento tra gli altri affronta i seguenti ambiti: contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; misure in tema di prezzi dell'energia; sostegni alle imprese; presidi a tutela delle imprese nazionali; accoglienza umanitaria.

Si tratta di misure molto importanti che mirano a mitigare le difficoltà che il rincaro delle materie prime energetiche sta causando alle imprese che ai cittadini, il cui impatto sull'economia stimato dall'Istat porterà ad una contrazione del PIL pari ad almeno lo 0,7 %, stima che potrebbe essere anche troppo ottimistica, laddove tale situazione dovesse perdurare.

Con il presente documento si analizzano le misure più significative a favore delle imprese e delle imprese agricole in particolare, sulle famiglie e sulla Confederazione stessa.

1. Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

Art. 1

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il Governo ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegati come carburante di cui all'Allegato I al testo unico delle accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), nelle seguenti misure:

1. benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
2. olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

Tale rideterminazione si applica dal giorno di entrata in vigore del decreto in commento (22 marzo) e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data, pertanto non si tratta di una misura strutturale.

L'effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro (a cui va aggiunto il risparmio della corrispondente IVA) al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e sarà valido *erga omnes*.

La norma non distingue tra tipologia di imprese o persone, ma si limita ad ancorare l'agevolazione all'utilizzo delle predette materie energetiche, a prescindere da chi o da come vengono utilizzate.

C'è da sottolineare che in riferimento all'impiego di carburanti nei lavori agricoli, orticoli, nell'attività di allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, l'accisa sul gasolio viene determinata nella misura del 22% rispetto a quella normale, mentre per la benzina destinata alle stesse finalità l'entità dell'accisa è determinata in misura pari al 49% dell'importo ordinario.

Ciò premesso, si ritiene che la formulazione della norma ed il suo tenore letterale non lascino dubbi sul fatto che il beneficio si rivolga anche al settore agricolo pur se in misura più contenuta per effetto di una ridotta incidenza dell'accisa sul prezzo complessivo rispetto a quella ordinaria; si avrà dunque un'agevolazione pari a circa 5,5 centesimi per il gasolio (22% di 25 centesimi) e 12,25 centesimi per l'utilizzo di benzina (49% di 25 centesimi), oltre al risparmio dell'IVA da aggiungere ai predetti importi.

Ulteriore considerazione va fatta rispetto ai carburanti in giacenza e già immessi in consumo, in virtù dello specifico meccanismo di funzionamento dell'accisa che non ha la rivalsa obbligatoria e il cui momento impositivo rileva con l'immissione in consumo, dopodiché, la merce viaggia con accisa (non per forza espressamente) traslata a valle, ma senza obbligo di rivalsa.

Questo significa, ad esempio, che il carburante in giacenza presso i distributori alla data del 22 marzo 2021, ha assolto l'accisa in misura piena e non ridotta, mentre la norma assicura ai consumatori (imprese e persone) la riduzione delle accise; il Governo avrà modo in sede di conversione del DL 21/22 o attraverso altro atto legislativo di porre rimedio a questa discrasia.

Rideterminazione beneficio su accisa, Tabella A allegata al TU in materia di accise

<u>Impeghi</u>	<u>Tabella A</u>	<u>Rideterminazione decreto</u> <u>21/2022</u>
Gasolio utilizzato per lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura e piscicoltura e florovivaismo	22% aliquota normale	5,5 centesimi di risparmio su 1L
Benzina utilizzato per lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura e piscicoltura e florovivaismo	49% aliquota normale	12,5 centesimi di risparmio su 1L

2. Bonus carburante ai dipendenti

Art. 2

L'articolo in commento prevede che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 del TUIR.

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l'art. 51 comma 2 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La nuova previsione relativa al "bonus carburante" si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei *fringe benefit*; il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente; eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell'art. 95 del TUIR.

3. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

Art. 3

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. energivore), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 % della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022.

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese i cui costi per kW/h dell'energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Si sottolinea che il Legislatore ha voluto ancorare il diritto all'utilizzo del credito d'imposta all'effettivo sostenimento del costo, comprovato dalle relative fatture e dalle ricevute dei versamenti; si sottolinea, inoltre, che l'energia in questione deve essere destinata all'attività produttiva, non essendo ammesso il credito d'imposta per utilizzi personali.

3.2 Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Come sopra accennato, possono accedere all'agevolazione in esame le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pertanto le imprese che non sono ricomprese nelle c.d. "energivore".

Le predette imprese escluse, sono quelle che:

- a) operano nei settori dell'Allegato 3 e 5 alle Linee guida Commissione Europea;
- b) non rientrano tra i predetti due gruppi, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.

Non emerge nessuna altra esclusione posto che la norma, non facendo alcuna distinzione in ordine alla tipologia di reddito prodotto né tantomeno alla forma giuridica assunta dall'impresa, deve intendersi estesa a tutte le tipologie di imprese, dunque alle imprese agricole

4

Il beneficio, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia, consiste in un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

La norma richiede inoltre altri due requisiti:

- l'acquisto deve essere comprovato da fatture indicanti il prezzo dell'energia stessa;
- la media dei costi per kWh della componente energia elettrica relativi all'ultimo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019.

3.3 Misura e utilizzo del credito d'imposta

Come anticipato, il credito d'imposta è pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed è utilizzabile entro il **31 dicembre 2022** esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DL. n. 241/1997, superato tale termine temporale il beneficio dovrà intendersi decaduto.

Tale credito, inoltre non è soggetto ai limiti di: € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

Infine viene precisato che esso non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

Come tutti i crediti d'imposta disposti dal Legislatore in questo ultimo periodo, anche questo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine lo stesso può essere ceduto, solo per intero con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti; sussiste, in ogni caso, facoltà di effettuare altre due cessioni in capo al soggetto che ha ricevuto il credito dal beneficiario dell'agevolazione qualora tali ulteriori cessioni siano effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

4. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale

Art. 4

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

5

4.2 Soggetti beneficiari

Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale" di cui all'art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia"), pertanto, non essendo prevista dalla norma alcuna distinzione in ordine alla tipologia di reddito prodotto né tantomeno alla forma giuridica assunta dall'impresa, non deve intendersi circoscritta solo ad alcune di imprese essendo valida quindi per tutti i settori produttivi compreso quello agricolo.

4.3 Misura e caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale i, utilizzato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (e quindi ulteriore requisito), se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Anche in riferimento a tale credito d'imposta, il Legislatore chiede l'effettivo sostenimento del costo; tra i requisiti richiesti dalla norma, non è previsto espressamente il possesso della fattura, tuttavia, si ritiene che tale situazione sia stata una mera svista del Legislatore che probabilmente verrà corretta in sede di conversione.

Anche per questa agevolazione è previsto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a definire le modalità di attuazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile entro il **31 dicembre 2022** esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del DL. n. 241/1997, pena la decadenza del beneficio; inoltre, dovrà essere *effettivamente per lo svolgimento dell’attività economica, essendo esclusa l’agevolazione per l’acquisto di gas finalizzato ad uso “personale”*.

Anche questo credito non è soggetto ai limiti di: € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Come tutti i crediti d’imposta disposti dal Legislatore in questo ultimo periodo, anche questo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine è prevista la possibilità di una sua cessione, solo per intero, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti; sussiste, in ogni caso, facoltà di effettuare altre due cessioni in capo al soggetto che ha ricevuto il credito dal beneficiario dell’agevolazione qualora tali ulteriori cessioni siano effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

5. Rateizzazione bollette

Art. 8

L’articolo in commento prevede che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022; il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24.

Anche in questo caso, la norma si riferisce alle imprese in senso generico, senza alcuna distinzione in base alla tipologia del reddito prodotto o alla forma giuridica assunta, pertanto, deve intendersi estesa a tutte le attività.

Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, il comma 2 dell’articolo in commento dispone che SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

In riferimento alle medesime finalità, il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell'importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all'industria siderurgica.

6. Contributo per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

Art. 18

L'articolo in commento riguarda il mondo agricolo da vicino e riconosce un credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la **trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, ne consegue dunque l'impossibilità di utilizzo del carburante agevolato per impieghi differenti.**

In particolare, il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca ed è pari al 20% della **spesa effettivamente sostenuta** per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 (quindi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito d'imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

Per espressa previsione normativa, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; esso è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

La norma agevolativa prevede anche la possibilità di cedere il credito, per intero, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti; sussiste, in ogni caso, facoltà di effettuare altre due cessioni in capo al soggetto che ha ricevuto il credito dal beneficiario dell'agevolazione qualora tali ulteriori cessioni siano effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Il beneficio è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data **del 31 dicembre 2022, pena la decadenza.**

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate; il credito in esame si applica comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Oltre all'impiego dei predetti carburanti, destinati esclusivamente alla trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola e della pesca, la norma pone due altre condizioni sostanziali per poter usufruire del credito, che **l'acquisto sia avvenuto entro il primo trimestre 2022, quindi fino al prossimo 31 marzo 2022**, comprovato da relativa fattura di acquisto, e che sia dimostrato l'effettivo sostenimento della spesa, quindi si sia realizzato il cd "sacrificio finanziario". Ma a differenza della prima condizione che deve realizzarsi altro il 31 marzo 2022 a proposito dell'effettuazione della spesa la norma non pone alcuna limitazione temporale ma si limita a precludere l'utilizzo del credito fin quando il pagamento non sia stato effettuato

7. Rinegoziazione mutui agrari

Art. 19

La disposizione prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, con possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.

Per agevolare l'accesso alla predetta rinegoziazione, tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie rilasciate da Ismea.

8. Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 20

Per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è stato disposto l'ampliamento della dotazione del fondo, ai fini dell'erogazione dei contributi alle imprese, per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022.

9. Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura

Art. 21

Con la norma in commento viene ampliata la possibilità di utilizzare il digestato come fertilizzante per terreni. La proposta si rende necessaria per favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante e per sopperire la mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi geopolitica. Ciò contribuisce alla diffusione di pratiche ecologiche e di economia circolare nella fase di produzione del biogas, alla riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici, all'aumento di materia organica nei suoli e alla limitazione dei costi di produzione.

10. Credito d'imposta IMU su strutture turistico - ricettive

Art. 22

L'articolo in commento riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese turistico-ricettive.

Al ricorrere di determinate condizioni, infatti, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021 (la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16 dicembre 2021).

Sotto il profilo soggettivo, il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

- le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del contributo è necessario che gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2; e che in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva, inoltre i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

9

Tuttavia, la norma, concedendo il beneficio solo agli immobili accatastati in categoria D/2, esclude automaticamente gli agriturismi, posto che gli immobili destinati a tale attività sono accatastati in categoria D10; situazione questa che come Cia abbiamo già avuto modo di segnalare al Governo e al Ministero competente.

Va altresì aggiunto che per le strutture destinate ad attività agrituristica è dovuta la sola componente TASI in relazione all'imposta municipale unica, pertanto è da ritenere che questo beneficio avrà un impatto assai contenuto sul nostro mondo.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva: in particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta (pari al 50% del saldo dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021) è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

L'utilizzo in compensazione, inoltre, ha luogo senza applicazione dei seguenti limiti:

- tetto massimo di compensazioni effettuabili nell'anno solare, di cui all'art. 34 della L. 388/2000;

-
- tetto massimo di 250.000 euro di compensazioni effettuabili nell'anno solare utilizzando crediti di imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del DL 21/2022 gli operatori economici dovranno presentare un'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate nella quale attestano il possesso dei suddetti requisiti, secondo le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Le disposizioni introdotte dall'art. 22 in commento, infine, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e la loro efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Cordialmente

Il Responsabile
Massimo Bagnoli

10

